

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Asilanti: il TAF blocca gli allontanamenti immediati? Quali conseguenze in Ticino?

Il Tribunale federale amministrativo si oppone agli allontanamenti immediati di richiedenti l'asilo che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera.

Lo riferisce il Corriere del Ticino del 15 febbraio u.s. (pag. 7).

Non saranno più ammessi allontanamenti rapidi di richiedenti l'asilo entrati in Svizzera che avevano inoltrato domanda d'asilo in un altro Stato firmatario dell'accordo di Dublino cui competerebbe il seguito della procedura di asilo o di allontanamento. Prima di procedere occorrerà infatti verificare che lo Stato firmatario in questione non violi la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Durante questa procedura - che non sarà necessariamente breve - il richiedente l'asilo rimane in Svizzera.

Questa nuova decisione del TAF (se confermata nei contenuti indicati sopra) non sarà certo priva di conseguenze per il Ticino, come per tutti i Cantoni dove esiste un centro di registrazione per asilanti.

Si rileva inoltre che il fatto di poter procedere all'allontanamento immediato del richiedente l'asilo che aveva già depositato richiesta in un altro Stato firmatario, era stata "venduta", in votazione federale, come un importante "atout" degli accordi di Schengen - Dublino. Atout che ora sembra venire a cadere.

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

1. il CdS conosce la sentenza del TAF oggetto del presente atto parlamentare? Conferma che i contenuti sono quelli indicati?
2. Verranno chiesti chiarimenti a Berna? Come sarà gestita la problematica nell'attesa di questi chiarimenti?
3. Le autorità comunali verranno informate?
4. Quali saranno per il Ticino le conseguenze della citata sentenza del TAF?
5. Quante persone si stima potrebbero esserne interessate?
6. Dove verranno collocati i richiedenti l'asilo che hanno depositato domanda in un altro Stato firmatario mentre si attende l'espletamento della procedura di verifica richiesta dal TAF?

Lorenzo Quadri